

1. Che cosa finanzia il bando 1/2018 dell'operazione 16.9.1?

Il bando incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti diversi per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale, limitatamente alle seguenti tematiche:

- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana (Azione 2);
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (Azione 3).

2. Sulla procedura informatica sono presenti due Bandi della 16.9.1, uno relativo all'Azione 2 e l'altro all'Azione 3; perché?

Il bando è unico; tuttavia, le risorse finanziarie disponibili, la valutazione delle proposte e la graduatoria finale (e, in parte, anche i criteri di selezione e la modulistica) sono diversi per ciascuna delle due Azioni attivate nel Bando. Pertanto, da un punto di vista informatico, sono stati realizzati due percorsi di trasmissione del progetto separati.

All'interno del servizio "PSR 2014-2020" del portale www.sistemapiemonte.it, quando si inserisce una nuova domanda di sostegno per la prima volta, è necessario individuare con esattezza, nell'elenco dei bandi presentati, quello pertinente, scegliendo tra Azione 2 e Azione 3. È importante non sbagliare in quanto, una volta effettuata la scelta, il passaggio dall'una all'altra Azione non è possibile. L'unica opzione disponibile, in tal caso, sarebbe quella di aprire, da zero, una nuova domanda di sostegno sull'Azione pertinente.

3. La definizione delle tematiche progettuali, Azione 2 e Azione 3, contenuta nella sezione "2. Finalità" sembra molto generica. Dov'è che posso trovare informazioni più precise al riguardo per sapere con certezza se la nostra idea progettuale e le attività con cui immaginiamo di articolare tale idea sono coerenti/ammissibili?

La definizione delle tematiche progettuali è volutamente generica; l'operazione 16.9.1 adotta un approccio strettamente "dal basso" (o, come si dice con termine inglese, *bottom up*), in cui cioè, a priori, non vi sono idee progettuali o attività non ammissibili; al contrario, è onere dei richiedenti motivare, con opportune argomentazioni, la coerenza del progetto presentato con le finalità del Bando. L'obiettivo è quello di non mettere molti "paletti" alle idee progettuali che potreste avere e stimolare viceversa la libera iniziativa dal territorio.

Rimane tuttavia fermo il fatto che, come specificato nel Bando, per essere ammissibile il progetto deve essere relativo a nuovi gruppi di cooperazione o a nuove attività: non sono ammissibili a sostegno attività legate al funzionamento ordinario dei singoli partecipanti o all'attuazione/gestione di servizi di agricoltura sociale erogati agli utenti.

4. Chi può far parte del gruppo di cooperazione? Quali categorie di partner?

Può far parte del gruppo di cooperazione una gamma molto ampia di operatori, che comprende, in generale, gran parte dei soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali e, in particolare, tutti i soggetti individuati nell'art. 2 della L. 141/2015 ("Disposizioni in materia di agricoltura sociale"). A parte l'obbligo di includere almeno:

- un'impresa agricola in forma singola o associata (o una cooperativa sociale il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento di quello complessivo) e;
- un ente gestore dei servizi socio-assistenziali o un ente pubblico competente per territorio; non vi sono altri obblighi o restrizioni relative alla composizione del gruppo di lavoro.

5. Chi presenta la domanda di sostegno?

Il gruppo di cooperazione deve individuare, al suo interno, un Capofila. Il Capofila è colui che presenta la domanda di sostegno in nome e per conto di tutto il gruppo e assume la funzione di coordinamento generale. Il Capofila è inoltre l'interlocutore di riferimento con l'amministrazione regionale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi legati alle domande di sostegno e alle pratiche ammesse a finanziamento, riceve il contributo pubblico e lo ripartisce

tra tutti i partecipanti. Gli altri partecipanti devono conferire al Capofila un mandato di rappresentanza.

6. Chi può fare il Capofila? Vi sono delle limitazioni?

Il Capofila deve essere obbligatoriamente:

- un'impresa agricola o;
- una cooperativa sociale il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento di quello complessivo.

Data la particolare rilevanza del ruolo del Capofila, è importante che esso sia scelto al vostro interno in maniera oculata: un Capofila che non sia in grado di svolgere nella maniera migliore le numerose funzioni che gli sono affidate (v. sopra) sarà un problema per tutto il gruppo di lavoro.

7. Come sono regolati i rapporti all'interno del gruppo di cooperazione?

Essenzialmente saranno regolati tramite ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Nella modulistica sono disponibili due modelli, rispettivamente l'accordo di cooperazione e il regolamento interno, che contengono le regole e la disciplina dei rapporti interni del gruppo di lavoro. Tali modelli devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti e allegati alla documentazione trasmessa con la domanda di sostegno.

8. Quando scade il bando?

Le domande di aiuto devono essere trasmesse entro lunedì 30/4/2018, ore 23:59:59, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte (www.sistemapiemonte.it).

9. Perché la procedura non mi permette di inserire una nuova domanda di sostegno?

Per poter inserire una nuova domanda di sostegno bisogna innanzitutto essere iscritti all'Anagrafe Agricola Unica e avere costituito il fascicolo aziendale. Le modalità sono riportate nella sezione "10.1 Presentazione della domanda" del Bando.

Nel caso in cui siate già iscritti in anagrafe, per poter inserire una nuova domanda di sostegno il fascicolo aziendale sull'Anagrafe Agricola Unica deve comunque essere aggiornato/validato non anteriormente al 31/12/2017. Le modalità di aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per l'iscrizione.

Poiché se non siete iscritti all'Anagrafe Agricola Unica o non avete il fascicolo aziendale aggiornato/validato almeno al 31/12/2017, il sistema non vi lascia neppure aprire una nuova domanda di sostegno sulla procedura informatica, provvedete per tempo, e con sufficiente anticipo rispetto alle scadenze del bando, a tali adempimenti!

10. Il fascicolo aziendale è aggiornato/validato almeno al 31/12/2017 ma dopo l'ultimo aggiornamento sono comunque intervenuti altri cambiamenti. È un problema?

Sì, potrebbe esserlo. L'aggiornamento/validazione del *fascicolo aziendale* non anteriormente al 31/12/2017 è una condizione generale, necessaria per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, non sarà possibile, per il Capofila, neppure aprire la procedura di presentazione della domanda). Tuttavia, rimane fermo il fatto che i dati e le dichiarazioni contenuti nella domanda di sostegno e sottoscritti dagli interessati devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà.

Poiché alcuni dati della domanda di sostegno sono direttamente ricavati da quanto contenuto nel fascicolo aziendale, è necessario che tale fascicolo riporti indicazioni corrette e attuali. Se nel corso dei controlli emergesse la non veridicità del contenuto della domanda di sostegno, le conseguenze potrebbero arrivare sino alla decadenza dei benefici e al recupero delle somme indebitamente percepite oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria (secondo quanto disposto nel DPR 445/2000).

Per scongiurare tale eventualità, è pertanto opportuno che il fascicolo aziendale sia comunque aggiornato tenendo conto dei più recenti cambiamenti che hanno interessato la vostra impresa/organizzazione.

11. Tutti i partecipanti devono essere iscritti in Anagrafe Agricola Unica o basta il solo Capofila?

Non è il solo Capofila a dover essere iscritto in Anagrafe Agricola Unica ma tutti i partecipanti. Le modalità variano a seconda del fatto che il partecipante sia un'impresa agricola o meno e sono riportate nella sezione "10.1 Presentazione della domanda" del Bando. Come per il Capofila (v. domanda n. 9), anche in questo caso è bene provvedere per tempo, e con sufficiente anticipo rispetto alle scadenze del bando, a tali adempimenti.

12. Dove posso trovare una guida per la compilazione della domanda di sostegno?

Direttamente sulla procedura. Ogni quadro della vostra domanda di sostegno, ancora in bozza o non ancora trasmessa, presenta, nella sezione principale della videata, in alto a sinistra, un quadratino con la lettera "i" di "informazioni". Cliccando su di esso, il riquadro diventa giallo e compare una guida sintetica per la compilazione di ciascun singolo quadro.

13. Dove posso trovare la modulistica?

Direttamente su Sistemapiemonte, nel servizio "PSR 2014-2020" per la presentazione informatica della domanda di sostegno, nella videata "Elenco Bandi". Lì potete scaricare i singoli moduli in formato modificabile (.doc o .xls).

In alternativa, sulla pagina web della Misura 16, all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M16.htm. Qui i moduli sono divisi per Azione (Azione 2 e Azione 3) e raggruppati in un file zippato che permette di scaricarli in blocco.

Su Sistemapiemonte e sulla pagina web potete trovare anche altra documentazione utile alla compilazione della domanda di sostegno.

14. Ci sono modalità specifiche in merito a come articolare il progetto in Attività?

No. L'articolazione in attività è libera. Numero, titoli e descrizioni di dettaglio delle Attività in cui suddividerete il vostro progetto sono una vostra scelta e dipenderanno da come intendete affrontare il lavoro che proponete.

Tuttavia, le attività devono essere inquadrare in una serie definita di tipi di "intervento" e di "sottointervento" che sono elencati nella Sezione "6.4 Interventi ammissibili" e nella tabella a pagina 14 del Bando.

Inoltre, la "Sez. f) Descrizione dettagliata delle attività del progetto" dello Schema di progetto contiene una serie di informazioni che vi guideranno dettagliatamente nella corretta articolazione del progetto in Attività.

15. I "Costi di esercizio della cooperazione" si dividono nelle due tipologie "Coordinamento" e "Monitoraggio dell'attuazione del progetto". Che cosa si intende?

Le attività di coordinamento si riferiscono a tutto ciò che ha a che fare con la condivisione di informazioni tra tutti i partecipanti, la realizzazione di periodiche riunioni di confronto, ecc.

Il monitoraggio riguarda quelle attività finalizzate a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

16. I "Costi diretti di specifici progetti" si dividono nelle due tipologie "Sviluppo e adattamento innovazione" e "Introduzione dell'innovazione nelle aziende del partenariato". Cosa significano questi due definizioni?

Innanzitutto, in queste due definizioni, la parola "innovazione" indica la vostra idea progettuale. L'utilizzo di tale termine sottolinea il fatto che il progetto che state presentando deve essere relativo a un qualcosa di nuovo (v. anche domanda n. 3): non sono ammissibili progetti relativi ad attività che state già facendo (Il Programma è un programma di sviluppo rurale...).

Le due definizioni si riferiscono, in maniera generale, a un'articolazione dei "Costi diretti di specifici progetti" in attività preliminari all'adozione dell'innovazione ("Sviluppo e adattamento innovazione") da un lato e attività in cui tale innovazione viene sperimentata direttamente dalle aziende partecipanti al progetto ("Introduzione dell'innovazione nelle aziende del partenariato") dall'altro.

17. Che informazioni bisogna inserire nel quadro "Interventi con partecipante" della procedura informatica?

In questo quadro dovete inserire il dettaglio delle spese, indicandone la tipologia, il partner a cui sono attribuite, la quantità, l'importo e ogni altra informazione necessaria per determinare la congruità economica. (v. inoltre, per quel che riguarda la documentazione a supporto delle spese inserite a preventivo, la domanda n. 19).

18. Nella modulistica vi sono due files denominati "Sezione j)" e "Sezione k)"; che cosa sono?

Si tratta di due sezioni della proposta progettuale, relative, rispettivamente:

- alla localizzazione a livello comunale delle aree interessate dalle attività progettuali e;
- alla popolazione potenzialmente coinvolta/coinvolgibile (Azione 2) o al numero di utenti che usufruiranno delle prestazioni previste (Azione 3).

Traggono i loro nomi, semplicemente, dal modo in cui sono identificati nella Sezione "6.2 Condizioni di ammissibilità" del Bando. Fanno parte della proposta progettuale e le informazioni che inserirete saranno utilizzate, rispettivamente, per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione n. 2 e n. 3 del Bando.

19. Nel quadro "Allegati" della procedura informatica gli ultimi tre allegati sono relativi alla valutazione della congruità della spesa a preventivo; cosa sono? Esiste una modulistica specifica? Come devono essere organizzati?

Per essere considerati ammissibili, i costi inseriti nel progetto devono essere giudicati ragionevoli sulla base delle informazioni fornite dal gruppo di cooperazione stesso in occasione della presentazione della domanda di sostegno, utilizzando uno o più dei metodi elencati qui sotto (a eccezione delle spese di personale e di viaggi e trasferte):

- a) confronto tra 3 preventivi;
- b) adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;
- c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

È questa documentazione che dovete caricare in corrispondenza dell'ultima sezione del quadro "Allegati".

Trattandosi di documentazione quanto mai varia, non è stata predisposta una modulistica specifica; il Gruppo di cooperazione caricherà qui le copie dei preventivi, i listini prezzi, la valutazione tecnica, ecc., di cui dispone e che sono stati la base per la quantificazione singole voci di spesa riportate nel quadro "Interventi con partecipante".

La documentazione deve essere divisa per categoria di spesa e partecipante e, più in generale, deve essere strutturata in modo da permettere un agevole esame da parte della commissione di valutazione.

20. Quali sono le dimensioni ottimali di un progetto in termini di numero di partecipanti?

Non esiste alcuna dimensione ottimale; esiste unicamente un numero minimo, previsto quale condizione di ammissibilità, che è di almeno 2 soggetti diversi. Non vi sono criteri di selezione che discriminano sulla base del numero di partecipanti e dunque questo parametro non sarà oggetto di valutazione.

Quello che però sarà valutato è la congruità dei partecipanti presenti sulla base delle attività previste, delle competenze richieste, dei risultati ottenibili, ecc. Che il gruppo di cooperazione sia composto dal numero ottimale di partecipanti sulla base di quello che intendete fare o delle necessità individuate sarete voi a doverlo motivare e sarà oggetto di valutazione durante la selezione.

21. Quali sono le dimensioni economiche ottimali di un progetto?

Non esiste alcuna dimensione economica ottimale.

Esiste solo un limite massimo in termini di ammissibilità della spesa: spesa massima ammissibile di € 120.000,00. Non esiste, invece, alcun limite inferiore.

Non vi sono criteri di selezione che discriminano sulla base delle dimensioni economiche del progetto e dunque questo parametro non sarà oggetto di valutazione.

Quello che però sarà valutato è la congruità della spesa sulla base delle attività previste, dei risultati ottenibili, ecc. Che la spesa indicata sia congrua rispetto a tali parametri sarete voi a doverlo motivare e sarà oggetto di valutazione durante la selezione.

22. Ci sono dei limiti nel numero di caratteri delle diverse sezioni di cui si compone il progetto preliminare?

No, non ci sono limitazioni nel numero di caratteri. Non vi sono criteri di selezione legati alla maggiore o minore lunghezza di ciò che scriverete. Piuttosto, verrete valutati sulla base della CHIAREZZA di ciò che scriverete, in ciascuna delle sezioni di cui si compone il vostro progetto!

23. Qual è il livello di dettaglio che bisogna fornire?

Il più elevato possibile.

Tenete conto del fatto che le informazioni contenute nel vostro progetto serviranno per valutare la vostra domanda e attribuire il punteggio per la graduatoria; in generale, l'assenza di informazioni necessarie ha una ripercussione negativa sulla valutazione della proposta: normalmente, la conseguenza è l'attribuzione del punteggio più basso per l'elemento di giudizio pertinente.

Poiché si tratta di progetti articolati, che coinvolgono una pluralità di partecipanti e con una durata pluriennale, il bando comunque prevede espressamente la possibilità di presentare e gestire varianti durante la vita del progetto. Le modalità specifiche sono indicate in dettaglio nella Sezione "12. Variante" del Bando. Altre informazioni utili sono contenute nell'Allegato del Bando "Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 16.9.1".

Inoltre, durante l'attuazione del progetto, i risultati intermedi ottenuti potrebbero evidenziare il fatto che l'idea che doveva essere testata e sviluppata non mantiene le sue promesse e che è meglio pertanto fermare il progetto. Nel caso in cui il gruppo di lavoro, sulla base di tali evidenze, decidesse di arrestare il progetto, sono rimborsabili le spese sostenute fino a quel punto e, a patto che il gruppo abbia seguito correttamente il piano stabilito, non ci sono conseguenze finanziarie (fatti salvi gli investimenti in infrastrutture o gli investimenti produttivi).

L'articolazione in *milestones* e *deliverables* delle Attività descritte nella "Sez. f) Descrizione dettagliata delle attività del progetto" dello Schema di progetto ha lo scopo di fornire, al gruppo di lavoro e all'organismo pagatore, nella maniera più oggettiva possibile, gli elementi necessari a monitorare l'andamento del progetto per tali finalità.

24. Qual è il tipo di sostegno economico?

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale.

La spesa massima ammissibile è pari a € 120.000,00.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo pari al 50% delle spese sostenute.

25. Che tipo di spese sono ammissibili?

- Il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità;
- il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- i costi di esercizio della cooperazione: personale (ad es.: coordinatore e segreteria), funzionalità ambientale (ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.), funzionalità operativa (ad es. posta, telefono, cancelleria, fotocopie, materiali minuti, ecc.);
- i costi diretti di specifici progetti: personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali.

26. Nelle spese ammissibili è prevista la "sovvenzione globale": che cos'è?

Se nel vostro progetto è necessario attivare un intervento previsto da un'altra Misura del PSR, potete inserirlo all'interno delle spese previste.

Se riconosciuto funzionale alla realizzazione del progetto, tale intervento verrà ammesso a finanziamento con l'approvazione del progetto 16.9.1 alle medesime condizioni e percentuali di finanziamento della relativa Misura del PSR regionale.

Tuttavia, il budget complessivo del progetto deve pur sempre rispettare il limite massimo di € 120.000,00 di spesa ammissibile.

Maggiori informazioni su questa modalità, innovativa per il nostro PSR, sono riportate nella Sezione "3. Sovvenzione globale" dell'allegato al Bando "Spese ammissibili e documentazione per la rendicontazione delle spese".

27. L'aiuto concesso rientra nel regime "de minimis"? Concretamente, cosa significa?

Sì, la domanda rientra nel regime "de minimis".

Le condizioni del "de minimis" applicabili sono specificate nel Reg.(UE) 1407/2013. Ricordiamo qui, tra le più significative, le seguenti:

- l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari;
- qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali, nessun nuovo aiuto "de minimis" può essere concesso;
- nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, le stesse devono garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate in tale settore non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. In caso contrario, all'impresa agricola si applica il massimale di € 15.000,00 nell'arco di un triennio.

28. Quanto tempo dureranno le attività?

Sino a un massimo di 36 mesi.

È comunque prevista la possibilità di richiedere al massimo 1 proroga per un periodo massimo di 6 mesi in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

29. Quando posso iniziare a realizzare le attività?

Le attività (e le relative spese) possono essere riconosciute solo se realizzate (sostenute) dopo la presentazione della domanda di sostegno.

30. È possibile rendicontare fatture di un partecipante del gruppo di cooperazione a carico di un altro partecipante dello stesso gruppo di cooperazione?

No.

31. È possibile rendicontare spese "in natura"?

No.

32. È possibile richiedere un anticipo del contributo pubblico concesso?

È possibile ma unicamente per le spese di investimento (eventualmente) incluse nella proposta progettuale ammessa a finanziamento. Limitatamente all'importo complessivo di tali voci di spesa, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al massimo del 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

Possono, in ogni caso, essere richiesti uno o più acconti relativi a tutta la spesa ammessa a finanziamento (non solo gli eventuali investimenti), purché la somma tra l'anticipo e l'acconto/i ricevuti non superi l'80% del contributo concesso.

Nel caso di acconto sarà necessario presentare la documentazione tecnica e contabile che attesti l'esecuzione delle attività e delle spese per l'entità del contributo richiesto.

33. Come deve ripartire il Capofila il contributo tra i vari partecipanti? È obbligatorio ripartirlo in parti uguali?

No. La ripartizione del contributo tra i vari partecipanti viene decisa dagli stessi in maniera autonoma e del tutto libera. Tuttavia, tale ripartizione deve essere contenuta espressamente negli accordi stretti tra i componenti e allegata in maniera ufficiale alla documentazione della domanda di sostegno.

33. Esiste un contact point a cui rivolgersi per avere informazioni e consigli sui progetti che si vanno predisponendo?

No. I funzionari regionali dei settori incaricati non possono dare informazioni e consigli sui progetti che state predisponendo. Possono, questo sì, fornire ogni sorta di chiarimento relativo alle procedure del bando.

Tenete anche conto del fatto che l'impostazione della 16.9.1 è piuttosto generica. Il progetto deve chiaramente essere coerente con l'Azione (Azione 2 o Azione 3) su cui state presentando la domanda ma, per il resto, non esistono vincoli particolari in merito alla progettualità; molto si giocherà, presumiamo, sulla qualità di quanto avrete scritto nel vostro progetto in concorrenza con le domande di aiuto presentate dagli altri richiedenti.